

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante n. 8 distributori automatici di alimenti e bevande CIG [59540258DB]

CAPITOLATO SPECIALE





C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

INDICE

1.	Definizioni	3
2.	Disciplina normativa della concessione	3
3.	Descrizione del servizio	
4.	Valore del contratto	3
5.	Durata	4
6.	Documentazione da produrre prima dell'attivazione del servizio	
7.	Corrispettivi	
8.	Caratteristiche dei distributori	
9.	Requisiti minimi dei prodotti	6
10.	Modalità di esecuzione del servizio	
11.	Responsabile operativo	11
12.	Condizioni dello svolgimento del servizio	
13.	Penali	
14.	Esecuzione in danno	13
15.	Revisione prezzi	13
16.	Obbligazioni del concessionario	13
17.	Assicurazione	14
18.	Codice di comportamento	14
19.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	15
20.	Obblighi di riservatezza	
21.	Trattamento dei dati	16
22.	Danni e responsabilità	16
23.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	17
24.	Subappalto	
25.	Tracciabilità dei flussi finanziari	18
26.	Risoluzione del contratto	
27.	Recesso	
28	Controversie	



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Gestore del servizio: il Liceo Ginnasio Statale G.B. Vico di Napoli;
- Concessionario: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Proprietario/Concedente**: l'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- Servizio: il servizio di ristoro mediante n. 8 distributori automatici di alimenti e bevande

2. Disciplina normativa della concessione

La concessione è soggetta alle disposizioni previste dal Bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare d'obblighi, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dall'art. 30 del D.Lgs. 163/06, dalle altre norme e condizioni applicabili di cui al d.lgs. 163/06 ed al DPR 207/2010, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dal Decreto Interministeriale 44/2001 concernente le Istruzioni Amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e per i distretti scolastici nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.

Nell'esecuzione contrattuale il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

- 1. Bando di gara;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Disciplinare d'obblighi;
- 4. Capitolato Speciale.

3. Descrizione del servizio

La presente concessione ha ad oggetto la prestazione di servizio di ristoro nei locali dell'Istituto, di proprietà della Provincia di Napoli, mediante n. 8 distributori automatici di alimenti e bevande <u>(4 a caldo e 4 a freddo).</u>

I suddetti locali e la loro consistenza sono individuati nel disciplinare d'obblighi e nelle allegate planimetrie.

Le specifiche tecniche indicate nel disciplinare d'obblighi e nel presente Capitolato Speciale costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio.

4. Valore del contratto

Il valore complessivo della concessione è stimato in € 1.615.365,12 IVA esclusa.

Tale valore è stato stimato considerando:

a) per i ricavi da utenza: € 1.560,000 Iva esclusa, pari alla massima spesa simata per il consumo di almeno un alimento a persona al giorno, nel corso dell'intero periodo di



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

durata della concessione (*anni sei*), tenuto conto che i locali dell'Istituto sono frequentati da una media di 1300 persone/giorno per circa 200 giorni/anno. Tale importo rappresenta unicamente il fatturato ipotizzato ai fini della stima del valore della concessione ed in relazione al quale l'Istituto non assume alcuna garanzia;

> per il canone concessorio: € 55.365,12 Iva esclusa (se dovuta) a titolo di carone concessorio dovuto alla Provincia di Napoli per l'intera durata della concessione (anni 6), da corrispondere come specificato nel Disciplinare d'obblighi.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla concessione in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

5. Durata

Il servizio ha durata di anni 6.

Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

6. Documentazione da produrre prima dell'attivazione del servizio

Prima dell'attivazione del servizio il Concessionario dovrà fornire al Gestore del servizio al seguente documentazione:

- L'elenco dei distributori installati, con le relative schede tecniche, omologazioni, schede di sicurezza;
- Certificato di omologazione sanitaria;
- > Dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti;
- ➤ Dichiarazione di idoneità dell'impianto elettrico;
- Autorizzazione sanitaria di eventuali magazzini alimentari;
- ➤ Dichiarazione di responsabilità relativa alla non tossicità e non allergenicità dei prodotti che saranno utilizzati per l'igienizzazione dei distributori automatici;
- ➤ I nominativi del personale che sarà addetto al rifornimento ed alla manutenzione dei distributori, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni,
- ➤ Attestazioni sanitarie del personale che effettua il rifornimento dei distributori o che viene a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse;
- Copia della segnalazione di inizio attività o dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

E' a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo del servizio, come previsto dall'art. 30 del d.lgs. 163/06, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara, e subordinatamente al pagamento alla Provincia di



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

Napoli, proprietaria dei locali oggetto della presente concessione, del canone concessorio indicato all'art. 4.

Il versamento del canone concessorio avverrà nei tempi e con le modalità disciplinate dal Disciplinare d'obblighi.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Concessionario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Concessionario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione da quanto previsto dal presente Capitolato in materia di revisione prezzi.

I corrispettivi sono da intendersi al lordo di IVA, se dovuta, da corrispondere nella misura di legge.

8. Caratteristiche dei distributori

Tutti i distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia.

Tutti i distributori installati presso tutti gli spazi oggetto della concessione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- riportare il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il recapito telefonico del responsabile operativo;
- > essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- riportare i recapiti del servizio di assistenza tecnica;
- ➤ avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere ed essere conformi con le vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità, oltre a possedere la necessaria omologazione sanitaria.
- ➤ essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- > essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- > essere dotati di interfaccia utente conforme alla normativa vigente sui disabili;
- dotati della funzionalità di rendi-resto con monete da Euro 0,05/0,10/0,20/0,50/1,00/2,00, con esclusione delle monete da Euro 0,01 e € 0,02;
- > essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- > segnalare chiaramente eventuali indisponibilità dei singoli prodotti;
- > avere possibilità di regolazione dello zucchero.

Il Concessionario provvederà al riempimento dei distributori automatici nella configurazione ritenuta più idonea al servizio da soddisfare, nel rispetto, tuttavia, delle tipologie di prodotti



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

UNIONE EUROPEA

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

obbligatori, come individuati al successivo art. 9 e delle quantità minime dei prodotti freschi e biologici oggetto della propria offerta tecnica.

Nella scelta della configurazione e dei prodotti, inoltre, il Concessionario dovrà garantire adeguata varietà di gamma per ciascuna tipologia.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la loro piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, per tutto il periodo di durata dell'affidamento in concessione degli spazi ove saranno ubicati detti distributori automatici.

Il Concessionario potrà fornire distributori automatici singoli o composti da pluralità di moduli in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, compatibilmente agli spazi posti a disposizione.

8.1 Chiavetta magnetica

Laddove offerto in sede di gara, il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito la chiavetta/scheda magnetica per la quale tuttavia è prevista una cauzione unitaria massima pari ad € 3,00 (Euro tre/00) e a restituire tale vdore al momento della restituzione della stessa.

Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici chiavetta/scheda magnetica dovranno essere concordate con il Gestore del Servizio.

Il concessionario si impegna a caricare le chiavette magnetiche, concordando modalità e tempi con il Gestore del servizio. In tal caso il concessionario dovrà garantire la propria disponibilità per l'erogazione del servizio con frequenza almeno settimanale.

8.2 Contenitori rifiuti

All'atto dell'installazione dei Distributori il Concessionario dovrà altresì fornire e consegnare, a propria cura e spese, collocandoli in prossimità dei Distributori, un numero sufficiente di appositi contenitori (almeno uno per ogni locale in cui sono posizionati i distributori) per la raccolta dei rifiuti e (se offerti) per la raccolta differenziata dei bicchieri a basso impatto ambientale.

Laddove offerto in sede di gara, il Concessionario è tenuto a garantire altresì il ritiro e lo smaltimento appropriato dei rifiuti con cadenza giornaliera, ed a garantire la pulizia dei contenitori per rifiuti forniti.

9. Requisiti minimi dei prodotti

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tramite i distributori automatici i seguenti gruppi di prodotti quale requisito minimo:

- 1) Bevande calde,
- 2) Bevande fredde,
- 3) Snack dolci,
- 4) Snack salati,
- 5) Prodotti freschi,
- 6) Prodotti biologici,
- 7) Prodotti per celiaci.

L'aggiunta di nuovi prodotti alimentari, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal Capitolato, come dichiarati nel Catalogo dei Prodotti trasmesso successivamente all'aggiudicazione



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V UNIONE EUROPEA

provvisoria, ovvero la sostituzione degli stessi nell'ambito della stessa tipologia, è soggetta all'approvazione scritta da parte del Gestore del Servizio. Detti prodotti potranno essere in messi in vendita solo subordinatamente a tale approvazione ed dovranno essere venduti al prezzo offerto in gara relativamente alla tipologia di prodotto inserito/sostituito.

I prodotti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- ➤ essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita;
- ➤ riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara indicazione della data di scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- ➤ i prodotti erogati di natura biologica, dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, come meglio descritto al successivo paragrafo 9.5;
- ➤ i prodotti erogati a basso contenuto di glutine, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti per celiaci, come meglio indicato al successivo paragrafo 9.6;
- ➤ le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico.
- il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto concerne l'etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i prodotti.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore automatico corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Il Gestore del servizio dovrà, all'atto del rifornimento dei distributori, essere messo in grado di controllare i prodotti al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza per i prodotti da agricoltura biologica e prodotti per celiaci.

9.1 Bevande calde

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno le seguenti bevande calde, quale requisito minimo:

- 1. caffè espresso, esclusivamente in grani e con 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;
 - 2. caffè macchiato esclusivamente in grani;
 - 3. cappuccino con caffè esclusivamente in grani,
 - 4. latte:
 - 5. thè:
 - 6. cioccolata;
 - 7. camomilla:
 - 8. caffè decaffeinato.

9.2 Bevande fredde



UNIONE EUROPEA

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno le seguenti bevande fredde, quale requisito minimo:

- 1. Acqua minerale naturale e frizzante da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;
- 2. Almeno una tipologia di bevanda fredda a scelta in confezione inferiore a 0,25 L;
- 3. Almeno una tipologia di bevanda fredda a scelta in confezione tra 0,25 L e 0,35 L;
- 4. Almeno una tipologia di bevanda fredda a scelta in confezione superiore a 0,35 L.

9.3 Snack dolci e salati

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti snack dolci e salati, quale requisito minimo:

- Almeno 2 tipologie di snack dolci, come ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci o altri snack dolci tradizionali, in confezione monoporzione;
- Almeno 2 tipologie di snack salato, come ad esempio patatine, o crackers, o prodotti da forno, in confezione monoporzione.

9.4 Alimenti freschi

Gli alimenti freschi si distinguono dagli altri prodotti per essere caratterizzati da una breve scadenza di validità del prodotto stesso.

- I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno due tipologie da scegliere tra i seguenti alimenti freschi, quale requisito minimo, tutti necessariamente in confezione monoporzione:
 - 1) Panini o tramezzini almeno 70 gr,
 - 2) Panini o tramezzini almeno 140 gr,
 - 3) Yogurt almeno 125 gr,
 - 4) Monoporzioni di frutta o verdura fresca in confezione monoporzione almeno da 50 gr.

L'erogazione di ciascun Prodotto e, comunque, dei panini e tramezzini deve essere in confezioni che garantiscano l'igiene alimentare. Tali Prodotti devono riportare su ogni singolo confezionamento la data del confezionamento e il termine entro cui è preferibile la consumazione dello stesso, oltre che le necessarie informazioni di composizione e nutrizionali per l'utente.

La percentuale di presenza di tali prodotti rispetto al totale dei prodotti presenti all'interno di ciascun distributore a freddo dovrà essere quella indicata in sede di offerta tecnica.

9.5 Prodotti da agricoltura biologica

I prodotti provenienti da "agricoltura biologica" devono essere certificati secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

La percentuale di presenza di tali prodotti rispetto al totale dei prodotti presenti all'interno di ciascun distributore a freddo dovrà essere quella indicata in sede di offerta tecnica.

9.6 Prodotti per celiaci

I prodotti per celiaci devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- "alimenti destinati a diete particolari, specialmente, prodotti preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine" Regolamento CE n. 41/2009,
- > essere conforme alla normativa vigente in materia,



UNIONE EUROPEA

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

> avere la specifica etichettatura.

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente garantire la presenza di prodotti per celiaci in percentuale non inferiore al 2% del totale dei prodotti presenti all'interno di ciascun distributore a freddo.

9.7 Prodotti non alimentari

Il Concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, etc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti.

I prodotti non alimentari saranno forniti gratuitamente all'atto della relativa erogazione di prodotto.

E' fatto assoluto divieto di distribuire alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non rientrante nelle tipologie di alimenti/bevande oggetto della presente concessione.

Laddove offerto in sede di gara, i bicchieri per la consumazione delle bevande saranno disponibili in cartoncino laminato, oppure in materiale mater-bi, oppure in polpa di cellulosa, ovvero in altro materiale di cui si comprovi il basso impatto ambientale.

10. Modalità di esecuzione del servizio

10.1 Orari di erogazione del servizio

Trattandosi di distribuzione automatica, in via ordinaria, il servizio deve essere erogato dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.30 con chiusura la domenica e i giorni festivi.

Il Concessionario può prevedere, in accordo con il Gestore del servizio, lo spegnimento automatico o programmato.

10.2 Fornitura e rifornimento dei prodotti

Il Concessionario deve rendere costantamente disponibili tutti i Prodotti offerti in sede di gara e a garantire una fornitura costante degli stessi nei distributori installati, tramite periodiche attività di caricamento dei distributori automatici, la cui frequenza e le cui modalità sono state definite in sede di offerta tecnica.

<u>L'attività di rifornimento ordinaria dei prodotti deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le 10.30 antimeridiane, al fine di ridurre al minimo l'interferenza con le ordinarie attività scolastiche.</u>

L'attività di rifornimento su chiamata avverrà con le modalità e la tempistica offerte in sede di offerta tecnica.

Il Concessionario deve altresì garantire una tempestiva attività di sostituzione dei prodotti dai distributori. In particolare, il Concessionario si impegna a sostituire:

- ➤ i Prodotti confezionati rispettando la scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".
- > i Prodotti freschi al massimo entro il giorno di scadenza.

10.3 Manutenzione

Sono a totale carico del Concessionario:



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

- UNIONE EUROPEA
- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- > tutte le riparazioni anche in caso di atti vandalici, con costi ed oneri integralmente a carico del Concessionario;
- ➤ eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione contraente causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

10.3.1 Manutenzione ordinaria

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del servizio, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori provvedendo ad erogare, a propria cura, la necessaria assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento delle stesse e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto di Concessione.

Ogni onere e spesa collegati al servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario dovrà rispettare le norme relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore al fine della garanzia dell'applicazione di tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature e delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti e delle materie prime.

10.3.2 Manutenzione straordinaria

Nel caso di guasti e malfunzionamenti dei distributori automatici, il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione con le modalità e le tempistiche offerte in sede di offerta tecnica, al fine di eliminare il malfunzionamento dell'apparecchiatura ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, pena l'applicazione delle penali.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sui distributori apposite etichette contenente i recapiti del servizio di assistenza.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore automatico entro il predetto termine massimo stabilito, ovvero entro quello migliorativo offerto in sede di gara, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 48 ore solari decorrenti dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali, con un distributore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere a carico del Concedente o del Gestore del servizio, salvo l'applicazione delle migliori condizioni offerte in sede di offerta tecnica.

10.4 Verifiche di corrispondenza dei distributori automatici e dei prodotti

Nel corso dell'intera durata della Concessione il Gestore del servizio, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei distributori installati e dei prodotti consegnati con quelle offerte in sede di gara e, comunque, con le caratteristiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare d'obblighi, anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Concessionario.

Nel caso in cui, nel corso di validità del Contratto di concessione, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e/o dei distributori automatici, e



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, il Gestore del servizio proporrà alla Provincia di Napoli la risoluzione del contratto di concessione.

10.5 Igienizzazione

Il concessionario dovrà procedere all'igienizzazione dei distributori con le modalità e la frequenza offerte in sede di offerta tecnica.

Per l'igienizzazione dei distributori dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti non tossici e non allergenici.

11. Responsabile operativo

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del Concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta al Gestore del servizio, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il Concessionario per tutte le attività inerenti la fornitura.

12. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche minime indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare d'obblighi. Il Concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Concessionario si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Concessionario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui alla presente concessione.

13. Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal Gestore del Servizio; il Concessionario dovrà comunicare in ogni



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

caso le proprie deduzioni al Gestore nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Le contestazioni, in uno alle proposte controdeduzioni del Concessionario ed a eventuali ulteriori osservazioni del Gestore del servizio, saranno trasmesse alla Provincia di Napoli per l'applicazione delle penali di seguito indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Concessionario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Concessionario nell'esecuzione della concessione.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, il Concedente si riserva di chiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

EVENTO	PENALE	
Ritardo nell'avvio del servizio	Penale giornaliera di Euro 100,00.	
	Il ritardo ammesso è di massimo giorni 20. Ove	
	il predetto ritardo superi i 20 giorni, si	
	procederà alla risoluzione del contratto	
Mancata produzione della documentazione di	Verrà applicata - per una prima infrazione - una	
cui al precedente art. 6	penale di Euro 100,00. Una seconda infrazione	
	costituirà oggetto di clausola risolutiva	
	espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c	
Ritardo nell'effettuazione dei tempi di	Penale giornaliera di Euro 100,00	
rifornimento ordinario		
Ritardo nell'effettuazione dei tempi di	Penale di euro 20 per ogni ora/frazione di ora di	
rifornimento a chiamata	ritardo	
Ritardo nell'effettuazione dei tempi di	Penale giornaliera di Euro 100,00	
manutenzione	(se in sede di offerta tecnica è stato offerto un	
	tempo di intervento espresso in ore): Penale di	
	euro 20 per ogni ora/frazione di ora di ritardo	
Ritardo nella sostituzione del distributore	Penale giornaliera di Euro 100,00	
	(se in sede di offerta tecnica è stato offerto un	
	tempo di intervento espresso in ore): Penale di	
	euro 20 per ogni ora/frazione di ora di ritardo	
Ritardo nell'effettuazione delle attività di	Penale giornaliera di Euro 100,00	
igienizzazione		
Vendita di prodotti scaduti	Penale di Euro 500,00	
Mancato rispetto delle modalità di controllo e di	Penale giornaliera di Euro 50,00	





C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

rilevazione della soddisfazione del cliente, come	
offerte in sede di offerta tecnica	
Mancata fornitura/ricarica delle chiavi/schede	Penale giornaliera di Euro 50,00
magnetiche	

14. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Concessionario non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, il Gestore del servizio potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Concessionario.

15. Revisione prezzi

I prezzi offerti saranno sottoposti a revisione annuale al rialzo o al ribasso su richiesta scritta del Concessionario o su iniziativa dell'Amministrazione Concedente, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/06, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei contratti pubblici e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT.

Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di fornitura con riferimento alla data di stipulazione del contratto.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del Concessionario della domanda di revisione dei prezzi, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, la Provincia di Napoli comunicherà all'istante l'esito dell'istruttoria. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale al rigetto della domanda stessa.

Nel caso in cui il Concedente rilevi, in base ai dati pubblicati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ed alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, la necessità di procedere ad una revisione al ribasso dei prezzi ne darà comunicazione al Concessionario, fissando un termine di giorni 10 per la proposizione di eventuali osservazioni. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale ad accettazione della revisione prezzi comunicata. Decorso tale termine il Concedente procederà a comunicare al Concessionario l'esito dell'istruttoria.

Il prezzo sarà revisionato con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda e l'applicazione dei nuovi prezzi avrà effetto per i prezzi esposti al pubblico successivamente alla data di conclusione dell'istruttoria.

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte del Concessionario in caso di revisione al ribasso.

16. Obbligazioni del concessionario

Il Concessionario si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- Attenersi a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva;
- Applicare il sistema dell'autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dalla normativa vigente;
- a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;





C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

- UNIONE EUROPEA
- a provvedere, su richiesta del Gestore del Servizio, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione:
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della concessione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 9,00 13,00 e 14,00-18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle 13,00 il sabato; le chiusure aziendali devono essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

17. Assicurazione

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato al Concedente e/o al Gestore del servizio, ai dipendenti e collaboratori della stessa e a terzi, e danneggiamenti a cose di terzi e dell'Ente , con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto di concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Provincia di napoli e del Liceo Vico, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

18. Codice di comportamento

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul



 $A_{i,k}$

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

sito <u>www.normattiva.it</u>: il Concessionario può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.

Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

19. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

20. Obblighi di riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

21. Trattamento dei dati

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Concessionario alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonchè in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili":
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri provinciali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

22. Danni e responsabilità

Il Concessionario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

23. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all' Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

24. Subappalto

Il Concessionario che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:

- depositare il contratto di subappalto presso il Concedente almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara. Nell'ipotesi in cui concerna il servizio di prenotazione aerea il Concessionario può cvedcere la prestazione in subappalto ad impresa che possieda il requisito tecnico professionale di cui al punto c1 del disciplinare di gara.L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



25. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

26. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente o dal Gestore del servizio per porre fine all'inadempimento, il Concedente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che il Concedente potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Concessionario ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) In caso di subappalto non autorizzato;
- c) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Concessionario nell'esecuzione del servizio;
- h) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dal Disciplinare d'obblighi.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.



C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

27. Recesso

Il Concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione scioglimento, dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara;
- iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso del Concedente il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Concessionario diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto della concessione.

28. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Napoli.

Il Dirigente Scolastico	